

Roma, 12 maggio 2008

Prot. n. 1246/2008/F/mgt
Circolare n. 4/2008

Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali

L O R O S E D I

Oggetto: Trasferimento di iscrizione all'Albo – Nulla osta o autocertificazione – Chiarimenti

Caro Presidente,

anche a riscontro dei numerosi quesiti proposti dagli Ordini, appare opportuno fornire alcuni chiarimenti dedicati alla disciplina generale della modalità di iscrizione all'Albo per trasferimento ad altra provincia.

È nella facoltà dell'iscritto in un Albo provinciale di chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'Albo della provincia ove ha trasferito o intenda trasferire la propria residenza o la propria attività. Nell'ipotesi di iscrizione per trasferimento da altro Ordine dei medici veterinari italiano, l'art. 10 del D.P.R. n. 221/1950 prevede che a corredo della domanda debba essere prodotto un certificato (cosiddetto "nulla osta" – in bollo), rilasciato all'istante dal Presidente dell'Ordine nel cui Albo l'interessato/a si trova iscritto/a, e attestante:

- a. la non sussistenza, su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo, di alcuna delle cause preclusive previste (non è ammesso il trasferimento dell'iscrizione per il veterinario che si trovi sottoposto a procedimento penale o a procedimento per l'applicazione di una misura di sicurezza o a procedimento disciplinare o che sia sospeso dall'esercizio della professione);
- b. la regolarità dell'iscrizione con l'indicazione della data e del titolo di essa;
- c. gli eseguiti pagamenti dei contributi dovuti all'Ordine e all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza (ENPAV).

Le vigenti disposizioni consentono tuttavia all'interessato/a di sostituire il certificato di "nullaosta" avvalendosi dell'istituto delle dichiarazioni sostitutive.

L'autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall'interessato. L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettare le dichiarazioni sostitutive riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto.

Qualora l'interessato/a decida di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive dovrà allegare alla domanda:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (in carta semplice e senza autenticazione della firma) sottoscritta in presenza del dipendente addetto oppure, se inviata per posta o per via telematica, accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento, in relazione alla non sussistenza di procedimenti penali o di procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di procedimenti disciplinari (la presenza di tali condizioni a carico dell'interessato esclude la possibilità di trasferimento a norma dell'art. 10 del DPR 221/1950);
- dichiarazione sostitutiva di certificato (in carta semplice e senza autenticazione della firma), in relazione alla regolarità dell'iscrizione con l'indicazione della data e del titolo di essa e in relazione alla regolarità degli eseguiti pagamenti dei contributi dovuti all'Ordine e all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza (ENPAV).

L'Ordine che riceve la comunicazione di avvenuta iscrizione con ricorso alla "autocertificazione" non deve in alcun caso deliberare il "nulla osta" ma soltanto deliberare la cancellazione dall'Albo.

L'Ordine in sede di cancellazione, dovrà verificare:

- che il soggetto non sia, da parte dello stesso Ordine, sottoposto a procedimento disciplinare o sospeso dall'esercizio della professione;
- che sia in regola con il pagamento dei contributi dovuti al medesimo Ordine.

Ove non si rilevino irregolarità, l'Ordine dovrà deliberare la cancellazione dell'interessato/a dal proprio Albo per avvenuto trasferimento di iscrizione; in caso contrario non potrà procedere alla cancellazione e ne dovrà tempestivamente informare l'Ordine presso il quale l'interessato/a ha richiesto e ottenuto l'iscrizione per trasferimento, il quale Ordine dovrà immediatamente denunciare il caso alla competente autorità giudiziaria – essendo il rilascio di dichiarazioni non veritiere punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia – e annullare la già deliberata iscrizione con effetto dalla data della stessa.

Dovranno, invece, essere effettuati esclusivamente da parte dell'Ordine di nuova iscrizione, e nell'ambito di normali controlli, anche a campione, gli accertamenti relativi a quanto dichiarato in "autocertificazione" in merito a:

- eventuali procedimenti penali, o per l'applicazione di misure di sicurezza, pendenti a carico dell'interessato/a;
- regolarità dei versamenti dei contributi all'ENPAV;
- eventuali procedimenti disciplinari avviati o eventuale sospensione dall'esercizio della professione disposta, a carico dell'interessato/a, dalla Federazione Nazionale degli Ordini o dalla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS).

Ringrazio per la consueta attenzione e porgo cordiali saluti.

Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)

